



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0014148/U Data: 18/07/2016 11:22
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi Consiliari)". Reg. Gen. n. 320

Ad iniziativa dei consiglieri Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia di Scala, Paolino Monica, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi.
Depositata in data 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 18 LUG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge recante

*“Modifiche alla Legge regionale n. 6 del 05 agosto 1972”
(Funzionamento dei Gruppi Consiliari)*

Ad iniziativa dei Consiglieri Regionali

Armando Cesaro

Flora Beneduce

Maria Grazia Di Scala

Paolino Monica

Ermanno Russo

Gianpiero Zinzi

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 320



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
Natura giuridica dei gruppi consiliari

L'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 05 agosto 1972 è così sostituito:

"Art. 01

1. I gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono articolazioni organizzative del Consiglio Regionale della Campania nonché formazioni associative fra i consiglieri regionali.

2. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Consiglio, sono assicurate a carico del bilancio del Consiglio le risorse necessarie per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali".

Articolo 2
Dotazioni per il funzionamento dei gruppi

L'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 05 agosto 1972 è interamente sostituito dal presente articolo:

“A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi, oltre che beni e servizi per l'espletamento delle funzioni istituzionali così come elencati dalle linee guida di cui all'art.1 comma 2 del DPCM del 21 dicembre 2012.”





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 *Disciplina dell'utilizzo delle risorse dei gruppi*

L'articolo 3 è così sostituito:

1. L'Ufficio di Presidenza, in sede di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio, previo parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, determina gli stanziamenti per i beni e servizi di cui all'art.2.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere corrisposti contributi ai gruppi.
3. I contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 giugno 2016 possono essere utilizzati entro la X legislatura.
4. Fino all'esaurimento dei contributi corrisposti ai gruppi, questi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 174/2012 ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Il rendiconto e la documentazione a corredo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.
6. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.

7. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.
8. L'obbligo di restituzione di cui al comma 7 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 5, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
9. Nei casi previsti ai commi 7 e 8, l'obbligo di restituzione si realizza anche mediante la restituzione dei contributi residui in disponibilità del Gruppo.
10. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.
11. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
Norma finanziaria

L'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 05 agosto 1972 è così sostituito:

“Per effetto del comma 2 dell'art. 3 della presente legge derivano minori spese per il finanziamento delle spese di funzionamento dei gruppi pari a euro 500.000.

La somma di € 30.000, derivante dall'utilizzo parziale dei risparmi conseguiti di cui al comma 1 del presente articolo sarà destinata al finanziamento di borse di studio per giovani laureati per attività di tirocinio presso il Consiglio Regionale. L'ufficio di Presidenza determinerà con proprio atto il relativo regolamento di attuazione.

La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza sono autorizzati ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICA

Si è molto discusso e si discute ancora oggi sulla duplice natura, pubblica e privata, dei gruppi consiliari, intesi come organi del Consiglio regionale e/o come proiezioni dei partiti politici in seno all'Assemblea legislativa, così come sottolineato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014.

Va notato che la prima accezione, relativa al lavoro legislativo, di indirizzo ed ispettivo (dell'operato del governo regionale) richiede una loro partecipazione strutturata ai procedimenti burocratico-amministrativi degli organi regionali, mentre la seconda, relativa alla rappresentanza democratica dei cittadini conseguita da un mandato istituzionale elettivo, li legittima ad assumere discrezionali iniziative di natura politica che possono nascere sia da un rapporto dialettico col tessuto sociale (sindacati, associazioni, ecc.), sia da una loro analisi delle problematiche sulle quali si ritiene di dover intervenire con misure normative o azioni di natura ispettiva.

Non v'è dubbio che è proprio nella considerazione di questo contesto di autonomia dell'iniziativa politica dei gruppi consiliari che il legislatore nazionale ha ritenuto di dover riconoscere un finanziamento specifico destinato a sostenerne la relativa attività, regolandone l'utilizzo con norme ad hoc sebbene alquanto generiche (Dl 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni con la Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

La genericità di queste norme e, pertanto, l'assenza di specifiche e rigorose indicazioni sulla gestione concreta dei fondi messi a disposizione dei gruppi consiliari ha comportato nel tempo scelte di utilizzo ampiamente discrezionali e generato un insufficiente margine di garanzia sulla piena conformità alle norme esistenti delle singole spese e della relativa documentazione prodotta, quand'anche ci si attenesse scrupolosamente ai dettami generali della legislazione vigente.

In altri termini, l'attuale quadro normativo di riferimento non risulta essere affidabile né per gli organi deputati al controllo né per coloro che si trovano ad applicare tali norme. Un'incertezza normativa, questa, peraltro riconosciuta anche da diversi organismi giurisdizionali chiamati alle verifiche del caso.

La presente proposta di legge parte dunque da queste premesse con l'obiettivo di una opportuna abolizione del finanziamento ai gruppi consiliari.

Va rimarcato che le norme in parola non privano i gruppi consiliari dei mezzi necessari ad espletare il loro mandato politico-legislativo: sarà infatti il Consiglio Regionale a fornire direttamente ai gruppi, per il tramite degli Uffici competenti (avviando i procedimenti amministrativi del caso) i beni e servizi dei quali necessitano per l'espletamento delle attività istituzionali e politiche (rapporto con le comunità che li hanno eletti e la possibilità di elaborare le proposte in seno all'Assemblea). Va da sé che questo rapporto è evidentemente imprescindibile per garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche istituzionali.

Il risparmio atteso da questa proposta di legge regionale, stimabile intorno al mezzo milione di euro l'anno, potrà essere destinato al sostegno di iniziative rivolte alle famiglie o ai cittadini in grave stato di disagio e, in quota parte, al finanziamento di borse di studio per giovani laureati per attività di tirocinio presso il Consiglio regionale della Campania.

L'articolato.

Al primo comma, l'Articolo 1 definisce la duplice natura, pubblico-privata, dei gruppi consiliari. Nel secondo comma si sottolinea che i gruppi vengono messi nelle condizioni di realizzare entrambe le attività (quella legislativa, di indirizzo e controllo, e quella più squisitamente di iniziativa politica) con risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale.

L'Articolo 2 sostituisce il precedente articolo 2 della legge regionale n. 6 del 5 agosto 1972, eliminando tutte le norme che disciplinano il contributo finanziario, specificando le tipologie di risorse che vengono assegnate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai Gruppi consiliari ex art. 1,, comma 2 del DPCM del 21 dicembre 2012.

L'Articolo 3 prevede che l'Ufficio di Presidenza stabilisca dettagliatamente la qualità e le quantità delle risorse per i gruppi, nonché le regole con cui utilizzarle.

L'Articolo 4 stabilisce che le minori spese derivanti dalla presente Legge debbano essere utilizzate anche, nella misura di euro 30.000 annue, per il finanziamento di borse di studio per giovani laureati per attività di tirocinio presso il Consiglio Regionale della Campania.